

INTERNAVIGARE S.R.L.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Procedura ed informativa per il segnalante ai sensi del D.Lgs. 24/2023

1 – PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Internavigare S.r.l. ha implementato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, un sistema interno di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ivi incluse le violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2 – CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- ex dipendenti;
- tirocinanti;
- collaboratori;
- fornitori;
- consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

3 – COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4 – COSA NON DEVE ESSERE SEGNALATO

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

5 – TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE

Ogni segnalazione è strettamente confidenziale e viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. È possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.

Le misure a tutela del segnalante sono:

5.1. Divieto di ritorsioni.

Il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s'intende, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5.2. Misure di sostegno.

È istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), un elenco degli Enti del Terzo Settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita.

5.3. Protezione dalle ritorsioni.

Possibilità di comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.

6 – ESTENSIONI DELLA TUTELA

Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7 – CASI DI PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il segnalante e il segnalato sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal segnalante di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo competente per la gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

9 – CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, in forma orale o tramite appuntamento.

Internavigare S.r.l. mette a disposizione, accessibile dal proprio sito istituzionale www.internavigare.com, un'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti. La Piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti, nonché la possibilità di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con l'Organismo di Vigilanza in maniera anonima e spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Il sistema consente di scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

10 – COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE REGISTRANDOSI AL PORTALE

- accedere al link <https://whistlethor.com/internavigare/homepage>, cliccare su "Confidenziale", compilare il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail (si raccomanda di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy) e cliccare su "Registrati";
- accedere al proprio account con le proprie credenziali;
- procedere cliccando il tasto "SEGNALA ABUSO";
- a questo punto è possibile procedere con la segnalazione:

In particolare:

- per effettuare una segnalazione in forma scritta: il segnalante procederà compilando il form;
- per effettuare una segnalazione in forma orale: il segnalante procederà utilizzando l'apposita funzione "registra report in modalità audio".

11 – COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE IN MODALITÀ ANONIMA

- accedere al link <https://whistlethor.com/internavigare/homepage>;
- procedere cliccando il tasto "Anonimo";
- prendere visione dell'informativa privacy;
- procedere con la segnalazione:
 - per la forma scritta: il segnalante procederà compilando il form;
 - per la forma orale: il segnalante procederà utilizzando l'apposita funzione "registra report in modalità audio".

N.B. Per la segnalazione in forma orale, al fine di poter garantire l'anonimato del segnalante, è attivo un distorsore vocale.

12 – RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Cornegliano Laudense, 30 aprile 2026

Organismo di Vigilanza
Avv. Papa Abdoulaye Mbodj